

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

91.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AMADEI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane (2316)	1169
PRESIDENTE	1169, 1170, 1171 1172, 1173, 1174, 1175
FERRI FRANCO	1171, 1173, 1175
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1173, 1175
PORTATADINO COSTANTE, <i>Relatore</i>	1170, 1171 1172, 1173, 1174, 1175
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatori ACCILI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (<i>Approvata dal Senato</i>) (3932)	1175
PRESIDENTE	1175, 1176, 1177
FERRI FRANCO	1176, 1177
GUI LUIGI, <i>Relatore</i>	1176
MAGNANI NOYA MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1177
SCOZIA MICHELE	1176

La seduta comincia alle 9,50.

ROMANA BIANCHI BERETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane (2316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ammissione degli studenti stranieri alle università italiane ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di giovedì 14 aprile scorso approvammo gli articoli 1 e 2 del disegno di legge; dobbiamo quindi oggi proseguire nell'esame dell'articolato. Prego, però, prima l'onorevole Portatadino di informarci

sul risultato del lavoro svolto dal Comitato ristretto riunitosi ieri.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha potuto rielaborare in termini chiari e comprensivi la maggior parte degli articoli del provvedimento (cioè quelli fino all'articolo 8 compreso) nonché l'ex articolo 10, avendo avuto un confronto molto serio ed approfondito anche con i rappresentanti del Ministero dell'interno che avevano sollevato alcune perplessità ed avanzato richieste di modifiche. Rimangono per altro in sospeso alcuni problemi, segnatamente quelli relativi alle tasse universitarie e all'assistenza da fornire agli studenti stranieri: mi riferisco agli articoli 8 e 9 del testo originario. In particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria (ex articolo 10 che diventerà articolo 11 nel testo definitivo) il Ministero dell'interno ci ha fatto presente che una recente sentenza del Consiglio di Stato prevede il trasferimento della competenza in materia da questo Ministero a quello della sanità, con il quale sarà pertanto necessario prendere gli opportuni contatti. Rimane infine da discutere in sede di Commissione il problema sollevato nella precedente seduta dal collega Ferri, cioè se introdurre in questo provvedimento la richiesta che il Ministero degli esteri organizzi tendenzialmente in ogni paese dei corsi di lingua il cui attestato sia necessario, o quanto meno preferenziale, per l'ammissione alle università italiane. Personalmente ritengo che si debba trovare un sistema diverso dal momento che una simile prescrizione comporterebbe chiaramente dei problemi di bilancio nonché dei problemi di organizzazione che riguardano, come competenza primaria, lo stesso Ministero degli esteri. La soluzione che propongo, e che deve essere verificata naturalmente prima dalla Commissione e poi dal competente Ministero, è quella di indicare come ipotesi che il Ministero degli esteri organizzi alcuni di questi corsi in alcuni paesi nei quali, per i dati a sua conoscenza, ritiene particolarmente interessante questa operazione, direi in particolar modo in

alcuni paesi del gruppo Africa-Caraibi-Pacifico già collegato alla Comunità europea dalla Convenzione di Lomè ed eventualmente in altri paesi dell'America Latina dai quali proviene un afflusso maggiore di studenti stranieri, e ciò potrebbe essere fatto con un articolo aggiuntivo oppure con un ordine del giorno.

Fatte queste precisazioni credo che potremmo passare all'esame dell'articolato, sul quale non dovrebbero esserci obiezioni da parte dei colleghi almeno fino all'articolo 8, visto il lavoro che è stato svolto in Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolato. Do nuovamente lettura, per maggiore chiarezza, dell'articolo 3 nel testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 3.

(Titoli richiesti).

Gli studenti stranieri che aspirano ad ottenere l'iscrizione alle università italiane e agli istituti o scuole superiori di studio debbono risultare in possesso di titoli di studio riconosciuti, da trattati o accordi internazionali, equipollenti ai titoli di studio di secondo grado italiani che diano accesso ai corsi universitari.

In mancanza del riconoscimento della equipollenza, le università e gli istituti o scuole superiori di studio, valuteranno i requisiti scolastici degli aspiranti, ai fini della equiparazione a quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari italiani, sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio nazionale universitario che preciserà la durata, il contenuto ed il livello degli studi che possono essere presi in considerazione.

Per i cittadini stranieri provenienti da paesi nei quali l'iscrizione universitaria viene effettuata con il sistema del numero chiuso si applica il disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901.

Qualora nei paesi ove il titolo di studio è stato conseguito, vengano richiesti i punteggi minimi per il proseguimento

degli studi nel livello universitario, sono richiesti analoghi punteggi per l'ammissione alle università italiane.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti ad esso presentati.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il primo comma riguarda gli studenti provenienti da paesi in cui esiste il numero chiuso e l'ammissione all'università è attuata mediante esami. Corrispondentemente, per l'accesso all'università italiana è prevista una prova d'esame tendente ad accertare il grado di preparazione e la capacità di seguire quella determinata facoltà.

L'ultimo comma, invece, riguarda la programmazione scolastica, qualora venga attuata attraverso un punteggio minimo una percentuale sul punteggio disponibile rispetto a quello conseguito negli esami finali della scuola secondaria superiore. Noi richiediamo che condizione per l'ammissione all'università italiana sia il conseguimento del punteggio minimo richiesto per quella facoltà. Tale richiesta è fatta in analogia a quanto avviene in altri paesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

Inoltre all'atto della presentazione della domanda di iscrizione gli studenti stranieri debbono essere in possesso dell'attestato di conoscenza dell'italiano base.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Mi rendo conto del carattere non ultimativo della richiesta dell'onorevole Ferri, ma ho l'impressione che se in questo articolo riguardante i titoli disponiamo l'obbligatorietà di un attestato previo esame di conoscenza della lingua italiana di base, intanto raddoppiamo praticamente il filtro, perché a questo punto gli studenti dovrebbero sostenere due esami, uno all'estero per ottenere questo attestato, ed uno successivo di ulteriore verifica in Ita-

lia. Mi sembra che in questo modo si torni alla radice del problema nel senso che si mette nuovamente in discussione l'esigenza di fornire le nostre strutture universitarie a tutti i paesi. Inoltre, non credo che la materia trattata dall'emendamento Ferri sia inerente a quella contenuta nell'articolo 3, per cui se pure operassimo nella linea indicata dal collega, per omogeneità si dovrebbe parlare di selezione per l'ammissione all'università esistente nei paesi esteri e della loro omogeneità ed equipollenza con i meccanismi di ammissione che qui richiediamo.

FRANCO FERRI. Le obiezioni sono ragionevoli e non ho nulla in contrario a riprendere l'argomento quando dovremo discutere gli articoli 5 o 6. La mia intenzione era quella di stabilire per l'Italia la stessa norma che vale per tutti gli altri paesi, visto che in nessun paese gli studenti sono ammessi all'università senza un attestato di conoscenza della lingua. C'è poi un altro elemento che riguarda una forma di sollecitazione allo sviluppo dell'aspetto culturale della nostra politica estera; noi esportiamo soprattutto nei paesi del Terzo mondo tecnologia e non si capisce perché il Ministero degli esteri esportando tecnologia non debba anche esportare la lingua, che è elemento fondamentale dei rapporti internazionali. Sono questi che ho illustrato i motivi fondamentali che mi avevano spinto a presentare il mio emendamento, comunque lo ritiro e mi riservo di affrontare successivamente l'argomento.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 4.

(Procedure per l'iscrizione).

Le domande di iscrizione alle università italiane debbono pervenire, provviste

della idonea documentazione legalizzata e tradotta nonché corredata di ogni opportuna informazione, alle singole università istituti o scuole superiori di studio, entro il 15 marzo di ogni anno, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri nel caso di studenti apolidi o rifugiati, che siano legalmente soggiornanti in Italia.

Il titolo di studio può essere presentato entro il 15 settembre alla università presso la quale viene sostenuta la prova di ammissione, purché sia legalizzato e certificato dalle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

Alle domande predette deve essere allegato, oltre al titolo finale di studio posseduto, anche il *curriculum* degli studi seguiti.

Il *curriculum* è presentato dall'aspirante secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione, opportunamente diffuso negli ambienti interessati per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e del Ministero degli affari esteri.

Le prove di ammissione saranno sostenute in un periodo compreso tra il 1° e il 15 ottobre di ogni anno. La convocazione degli studenti per sostenere la prova deve intendersi fissata per tale periodo, senza bisogno di specifiche comunicazioni.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo.

COSTANTE PORTATADINO, Relatore. In sede di Comitato ristretto abbiamo concordato una nuova dizione per quanto riguarda il problema degli studenti stranieri apolidi o rifugiati o provenienti da paesi in stato di guerra e tale nuova dizione consiste nel qualificarli semplicemente come « apolidi o rifugiati ». Questo perché la precedente versione « rifugiati politici o cittadini provenienti da paesi in stato di guerra » sembrava porre dei problemi di interpretazione giuridica. Naturalmente è condizione essenziale che tali studenti siano legalmente soggiornanti in Italia.

Il problema è quello di consentire agli studenti stranieri che non possono adempiere alle normali procedure attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel loro paese di farlo attraverso il Ministero degli esteri, a condizione, lo ripeto, naturalmente di certezza giuridica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 5.

(Prova di ammissione).

L'ammissione ai corsi di laurea o di diploma nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 2, è subordinata al superamento di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica di base necessaria ad intraprendere con profitto i corsi stessi. Detta prova si svolge presso le singole sedi universitarie con le modalità stabilite dai competenti consigli di facoltà sentiti, per le facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, i relativi consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

In applicazione del disposto della legge 19 luglio 1956, n. 901, gli studenti stranieri provenienti dai paesi nei quali vige il numero chiuso, sostengono contemporaneamente una seconda prova, in forma di colloquio e con le modalità stabilite dalla singola facoltà o scuola, diretta ad accertare la loro preparazione a seguire gli studi presso la facoltà prescelta.

I programmi delle prove sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua entro il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 ottobre.

Le Commissioni per la valutazione degli studenti stranieri, composte da almeno tre docenti, sono nominate dai Consigli

di facoltà sentiti, ove occorra, i Consigli di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

Coloro che non superano le prove di cui al presente articolo non possono ottenere l'iscrizione né possono ripetere la prova stessa se non nell'anno accademico successivo.

Tali Commissioni possono formulare giudizio favorevole condizionato all'iscrizione dello studente straniero ad un corso di laurea o di diploma diverso da quello prescelto. L'iscrizione, in tali casi, è subordinata alla accettazione da parte dello studente delle indicazioni formulate dalla Commissione.

I giudizi delle Commissioni sui singoli candidati debbono essere adeguatamente motivati.

Nell'ipotesi in cui le richieste di immatricolazione degli aspiranti siano superiori al contingente dei posti stabiliti, la Commissione al termine dei lavori formula una graduatoria di merito tenuto conto dell'appartenenza alle categorie indicate dall'articolo 1 del grado di conoscenza della lingua italiana e del *curriculum* degli studi degli aspiranti e se prevista, dalla valutazione della prova di cui alla legge 19 luglio 1956, n. 901. L'aspirante che, avendo conseguito il giudizio positivo, non è rientrato nel contingente assegnato al corso di laurea, può chiedere di essere iscritto presso lo stesso corso di laurea di altra università in cui siano rimasti posti scoperti.

Gli studenti che abbiano superato la prova sono tenuti a formalizzare l'iscrizione con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti sempre che rientrino nei limiti del contingente dei posti di cui all'articolo 1.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo e sugli emendamenti ad esso presentati.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Il testo che oggi viene sottoposto all'attenzione della Commissione è lo stesso sul quale avevamo già discusso informalmente nel corso della precedente seduta e quin-

di non ho nulla da aggiungere a quanto detto in quella occasione.

PRESIDENTE. L'onorevole Franco Ferri ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Le commissioni possono altresì formulare giudizio favorevole condizionato alla iscrizione dello studente straniero ad un corso di laurea o diploma diverso dal corso di studi prescelto. Le Commissioni possono avvalersi di tale facoltà soprattutto per gli studenti stranieri di cui ai punti *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 1. La iscrizione, in tali casi, è subordinata all'accettazione da parte dello studente delle indicazioni formulate dalle Commissioni, ivi compresa la frequenza ai corsi istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 10, secondo comma (5. 1.).

Dopo il nono comma aggiungere il seguente:

A tal fine nella domanda di iscrizione, oltre alla sede prescelta, l'aspirante può indicare, secondo l'ordine di preferenza, almeno tre sedi alle quali rispettandone l'ordine viene trasferita la domanda dopo la prova di ammissione (5. 2.).

FRANCO FERRI. Praticamente il primo emendamento è una formula che rende più agevole la scelta delle facoltà da parte dei candidati, i quali sono tenuti ad indicare la preferenza per tre scuole od istituti.

Invece, il secondo prevede che le iscrizioni siano inviate nell'ordine agli istituti prescelti i quali, nel caso abbiano contingenti di posti scoperti, le accolgono.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sui due emendamenti.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ferri 5. 1, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ferri 5. 2, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso così come risulta dalle modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 6.

(Attestato di conoscenza della lingua italiana).

Coloro che abbiano frequentato corsi di lingua italiana per stranieri presso istituzioni universitarie italiane o presso l'università per stranieri di Perugia, presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, possono presentare l'attestato finale dei corsi predetti unitamente alla domanda di cui all'articolo 4. Nel suddetto attestato rilasciato dalle istituzioni competenti debbono essere specificati la durata dei corsi seguiti e il profitto raggiunto. Di tale attestato le Commissioni di cui all'articolo 5 potranno tener conto nella valutazione dei candidati.

Dichiaro aperta la discussione su tale articolo e sull'emendamento ad esso presentato.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. A questo punto si pone il problema già accennato dell'attestato e non so se sia preferibile procedere nella discussione o accantonare tale articolo, tenendo anche conto del condizionamento che la soluzione in un senso o nell'altro di questo problema eserciterebbe sugli articoli seguenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

(Attestato di conoscenza dell'italiano-base).

Gli studenti stranieri debbono essere in possesso dell'attestato di conoscenza dell'italiano-base di norma prima del loro ingresso in Italia.

Tale attestato, titolo e requisito valido unicamente per la presentazione della domanda di iscrizione alle università e agli istituti o scuole superiori di studio italiane, si consegue, perciò, di norma all'estero.

A tale fine i Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri provvedono con decreto interministeriale ad istituire ogni anno un congruo numero di corsi di preparazione per il conseguimento dell'attestato. Tali corsi debbono tenersi, di preferenza, nei paesi in via di sviluppo, predisponendone l'attivazione nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica, scientifica e culturale e avvalendosi, ove esistono, degli istituti o centri di cultura italiana all'estero.

Ogni anno sono altresì istituiti, sempre con decreto interministeriale, corsi di preparazione per il conseguimento dell'attestato presso l'università per stranieri di Perugia e presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena. In prospettiva detti corsi dovranno essere istituiti in almeno una sede universitaria per ciascuna regione. Ai corsi di preparazione istituiti in Italia accedono unicamente gli studenti appartenenti alla categoria di cui al punto d) dell'articolo 1 e quelli provenienti da paesi nei quali non si tengono tali corsi.

Il ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario, con decreto emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce il programma e la durata dei corsi e le modalità della prova per il conseguimento.

mento dell'attestato di conoscenza dell'italiano-base.

All'attivazione di tali corsi si provvede, previa opzione, tramite il personale docente in servizio presso l'università per stranieri di Perugia e la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena ovvero tramite gli insegnanti della scuola media dell'obbligo e della secondaria superiore (6. 1).

FRANCO FERRI. La proposta sottesa da tale emendamento non è velleitaria. Mi rendo conto che per problemi di disponibilità di fondi, per la indisponibilità del Ministero e per il modo in cui funzionano e sono organizzati gli istituti di cultura e i centri di diffusione della cultura e della lingua italiana all'estero oggi non si può chiedere troppo. Non possiamo, però, fare una legge legata al contingente: una legge deve anche avere carattere normativo e promozionale. Ritengo quindi che in linea di massima gli studenti stranieri debbano essere in possesso della conoscenza dell'italiano-base prima del loro ingresso in Italia, cosa che ci metterebbe sullo stesso livello di tutti gli altri paesi.

PRESIDENTE. Ma quando parliamo di titoli equipollenti non diciamo già questo? Dal momento che tutti gli altri paesi già richiedono l'attestato della conoscenza della lingua, facendo riferimento alla equipollenza noi non intendiamo anche questo?

FRANCO FERRI. L'equipollenza riguarda i titoli di studio e non la conoscenza della lingua.

Nella nuova formulazione dell'articolo 6 che io propongo si indica in primo luogo la lingua come elemento di esportazione legato alla tecnologia. In secondo luogo si identificano le istituzioni che dovrebbero impartire l'insegnamento negli istituti e centri di cultura italiana all'estero, naturalmente là dove sono operanti perché nessuno obbliga il Ministero a sviluppare una rete all'estero: la norma ha carattere indicativo.

Tuttavia, dopo la dichiarazione di principio per cui gli studenti stranieri devono di norma essere in possesso dell'attestato di conoscenza dell'italiano-base prima del loro ingresso in Italia, riconoscendo tutte le limitazioni che attualmente esistono si prevede l'istituzione di corsi di preparazione presso l'università per stranieri di Perugia e presso la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena nonché, in prospettiva, in almeno una sede universitaria per ciascuna regione, in modo da alleviare il peso che grava su Perugia e su Siena. Naturalmente bisogna sdrammatizzare la questione e considerare che nessuno pretende di organizzare corsi là dove non è possibile organizzarli.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. A me sembra che la proposta del collega Ferri cambi sostanzialmente la filosofia del provvedimento, nel senso che viene prevista una duplicazione delle prove. Per questo motivo credo sia opportuno rinviare la discussione ad altra seduta in modo da consentire al Comitato ristretto di riunirsi e di valutare la portata di tali proposte.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole allo spirito della proposta Ferri, ma vi sono delle obiezioni di carattere economico da parte del Ministero degli esteri che non possiamo sottovalutare.

PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del relatore sia accettabile. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: senatori Accili ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Accili, Buzzi, Parrino,

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 APRILE 1983

Della Porta, Salerno, Bevilacqua e Miroglio: « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università », già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 febbraio 1983.

Il relatore, onorevole Luigi Gui, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI GUI, *Relatore*. Si tratta di una proposta di portata molto modesta che modifica qualche punto marginale della legge n. 590 riguardante l'istituzione di nuove università. Essa consta di un articolo unico la cui prima parte non fa altro che correggere alcuni errori materiali del testo della legge citata. Per quanto riguarda il riferimento all'articolo 52-bis, si tratta di una situazione particolare di una categoria del personale delle università libere che in precedenza sono state trasferite con legge allo Stato, e si intendono considerare soprattutto l'università de L'Aquila e quella di Trento.

In sostanza con questo articolo ci si propone di colmare quella che è apparsa al Senato, e probabilmente è, una sperequazione nel testo di vari articoli relativamente al personale. Come i colleghi ben ricordano, nella legge di istituzione di nuove università e relativa al passaggio allo Stato delle università libere noi abbiamo approvato delle norme in base alle quali il personale di ruolo e non di ruolo era trasferito alle università dello Stato tra il personale dello Stato, come personale dipendente da quelle università, nella qualifica, nelle categorie e con i requisiti che aveva.

Il Senato ha osservato che in questo trasferimento la legge ha trascurato il personale non docente in possesso della qualifica dirigenziale; non c'è nel testo della legge approvata un riferimento significativo a trasferimenti a questo livello del personale dirigenziale delle università passate allo Stato. L'articolo 52-bis è dunque rivolto a regolamentare tale trasferimento dettando norme in materia di decorrenza e riconoscimento dei diritti; mi pare giusto che come abbiamo riconosciuto le posizioni di tutto l'altro personale, sia

di ruolo sia non di ruolo, proveniente dalle università libere inserendolo nel personale dello Stato, la stessa cosa valga per il personale dirigenziale e dunque propongo l'accoglimento del testo predisposto dal Senato.

La modifica all'articolo 53 della legge n. 590 ha anch'essa un carattere chiarificativo e pertanto mi sembra accettabile.

In definitiva, presidente, colleghi, ritengo opportuno che la Commissione proceda oggi stesso alla approvazione del testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCO FERRI. Avevo già chiesto che si soprassedesse all'approvazione di questa proposta di legge che crea non pochi problemi, in modo da poter valutare più a fondo non tanto gli elementi di correzione formale ma la parte sostanziale relativa all'inquadramento nella qualifica di primo dirigente del personale dirigenziale non docente proveniente dalle università libere. Noi vorremmo che il Governo ci dicesse con maggiore chiarezza chi sono, quanti sono, dove sono e se la legge li comprende tutti.

LUIGI GUI, *Relatore*. Dove sono l'ho già detto.

FRANCO FERRI. Non tutti, perché ad esempio ce ne sono alcuni a Potenza. Io vorrei sapere cosa contempli di preciso la legge perché se una legge può includere certe situazioni e non altre, in questo caso vorrei sapere se le include tutte, con quale carattere e con quali conseguenze in modo che il mio gruppo possa esprimere una valutazione definitiva e consapevole. Chiedo quindi il rinvio della discussione di questa proposta di legge.

MICHELE SCOZIA. Per quanto mi riguarda condivido pienamente le considerazioni svolte dall'onorevole Gui, sia perché per alcune parti si tratta di correzioni più che altro di errori materiali sia perché vi sono fondati motivi, anche sul piano

delle valutazioni giuridiche, per l'accogli-mento del testo pervenutosi dal Senato relativamente all'articolo 52-bis. Non dobbiamo dimenticare che per alcune di queste questioni a suo tempo fu già interessata la giustizia amministrativa, che in alcuni casi si è addirittura pronunciata in maniera conforme alle decisioni assunte dal Senato; per cui da questo punto di vista non mi sembra che si possano avere molte perplessità ad accogliere le conclusioni del relatore.

Tuttavia è evidente che vi sono anche altri casi che dovrebbero essere presi in considerazione come ampliamento della sfera di applicazione di questo articolo 52-bis ed è altresì evidente che sono state prospettate altre situazioni che potrebbero costituire oggetto di proposte di emendamento a questa legge; vi sono ad esempio dei problemi per quanto riguarda il personale non docente non di ruolo dipendente dall'Ente universitario della Lombardia orientale o distaccato dagli enti consorziati nell'ente stesso, e questo implicherebbe emendamenti all'articolo 19, sesto comma, della legge n. 590. Vi sono poi problemi ai quali ha accennato l'onorevole Ferri, cioè quelli relativi a nuove università come quella della Basilicata, istituita con la legge n. 219 sugli interventi del dopo-terremoto; sono problemi di grande rilevanza ai quali bisogna prestare attenzione ma che vanno considerati nel com-

plesso della situazione politica che riguarda da vicino anche la stessa sopravvivenza di questo Parlamento.

In attesa di poter meglio valutare queste considerazioni e pur dichiarandomi favorevole alla approvazione della proposta di legge, così come richiesto dall'onorevole Gui, non sono tuttavia pregiudizialmente contrario ad un rinvio a brevissima scadenza della discussione, al massimo una settimana.

FRANCO FERRI. Concordo sul rinvio di una settimana auspicando che in questo intervallo di tempo il Governo sia in grado di fornire quei chiarimenti da me richiesti.

MARIA MAGNANI NOYA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Cercherò di essere la più precisa possibile.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO